



## **L'avvocato generale Cruz Villalón ritiene che la direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi non impedisca l'adozione per legge di provvedimenti di risanamento di istituti di credito, come in Islanda**

*Affinché ciò sia possibile, tali provvedimenti devono riferirsi ad istituti individualizzati e gli interessati devono disporre di mezzi efficaci per impugnarli dinanzi ai tribunali*

La direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi <sup>1</sup> prevede che, in caso di fallimento di un ente creditizio avente succursali in altri Stati membri, i provvedimenti di risanamento e la procedura di liquidazione rientrino in una procedura di insolvenza unica nello Stato membro in cui l'istituto ha la sede prevista dal suo statuto (denominato Stato di origine). In linea di principio, tali provvedimenti saranno disciplinati da un unico diritto fallimentare e saranno applicati in conformità al diritto dello Stato di origine, producendo i propri effetti secondo tale diritto in tutta l'Unione, senza alcuna altra formalità. A questi fini, gli Stati membri dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, come l'Islanda, sono assimilati agli Stati membri dell'Unione europea.

Nel contesto del crollo del sistema finanziario verificatosi in Islanda nell'ambito della crisi finanziaria internazionale scoppiata nel 2008, il parlamento islandese ha adottato una serie di provvedimenti di risanamento di svariati istituti di credito stabiliti in tale paese. In particolare, una legge approvata il 13 novembre 2008 <sup>2</sup> ha proibito l'avvio di azioni giudiziarie contro gli istituti di credito soggetti ad una moratoria sui pagamenti. Tale legge si applicava retroattivamente anche ai provvedimenti cautelari adottati in precedenza.

La Landsbanki Islands HF è un ente creditizio islandese al quale è stata concessa una moratoria sui pagamenti il 5 dicembre 2008. Poco prima, il 10 novembre 2008, la Landsbanki aveva subito due sequestri conservativi in Francia, su istanza di un creditore residente in tale Stato membro. La Landsbanki ha impugnato tali sequestri dinanzi ai tribunali francesi, lamentando che, in forza della direttiva, i provvedimenti di risanamento concessi in Islanda erano direttamente opponibili ai suoi creditori francesi.

In questo contesto, la Cour de cassation francese, giudice adito della controversia in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia se i provvedimenti di risanamento disposti dalla legislazione islandese, pur essendo stati adottati da un organo legislativo, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, il cui obiettivo è il mutuo riconoscimento di provvedimenti di risanamento e di procedure di liquidazione avviati da autorità amministrative e giudiziarie.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Cruz Villalón propone alla Corte di giustizia di dichiarare, in primo luogo, che **i provvedimenti adottati per legge**, come quelli contenuti nella legge islandese in parola, **non devono rimanere sottratti dall'ambito della direttiva per il solo fatto di essere stati direttamente adottati dal legislatore nazionale**. A suo avviso, il riferimento operato dalla direttiva unicamente alle autorità amministrative o giudiziarie è dovuto semplicemente al fatto che, solitamente, sono queste le autorità chiamate ad emanare i

<sup>1</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag.15-23).

<sup>2</sup> Legge 129/2008.

provvedimenti di risanamento il cui riconoscimento da parte degli Stati membri è perseguito dalla direttiva.

Tuttavia, **detti provvedimenti devono riferirsi specificamente a istituti di credito individualizzati in funzione delle circostanze che li riguardano e gli interessati devono poterli impugnare in maniera efficace dinanzi ai tribunali.** Spetterà alla Cour de cassation valutare se tali requisiti ricorrono nella legge islandese controversa.

Da una parte, il sig. Cruz Villalón rileva che la legge islandese si applica ad un insieme molto delimitato e agevolmente identificabile di destinatari individuali: gli istituti di credito nei confronti dei quali è stata adottata una moratoria sui pagamenti. Al momento dell'emanazione della legge in Islanda, questa era la situazione della Landsbanki e di altri quattro istituti di credito. Nell'ambito della crisi finanziaria iniziata in Islanda nel 2008, la particolare situazione della Landsbanki non poteva essere ignorata dal legislatore islandese.

Inoltre, egli segnala che tali provvedimenti risultano essere stati adottati a titolo individuale e con carattere transitorio e non sono pertanto destinati ad essere generalizzati o resi permanenti. In una situazione nella quale i provvedimenti di risanamento necessari per fronteggiare la situazione di un istituto di credito possono unicamente essere – alla luce del rango legislativo delle disposizioni sulla cui applicazione tali provvedimenti incidono – di carattere legislativo, non avrebbe senso escludere dall'ambito di applicazione della direttiva quelli emanati da un parlamento, per la mera circostanza che non si tratta di un'autorità amministrativa o giudiziaria (che in concreto non potrebbe adottarli). Ad ogni modo, spetterà alla Cour de cassation verificare che, a prescindere dalla sua forma e dal suo autore, la legge islandese in parola, funzionalmente, equivale ad una decisione amministrativa o giudiziaria ai fini della direttiva, ossia ad una disposizione priva del carattere della generalità e non intesa ad essere applicata reiteratamente, bensì destinata ad una fattispecie singola e concreta.

Dall'altra parte, la direttiva garantisce l'uguaglianza di tutti i creditori nell'esercizio del loro diritto di accesso alla giustizia. Pertanto, affinché i provvedimenti adottati con la legge islandese possano essere considerati provvedimenti di risanamento nell'accezione della direttiva, la loro forma giuridica non deve impedire che gli interessati possano impugnarli efficacemente dinanzi ai giudici islandesi, circostanza, quest'ultima, che spetta alla Cour de cassation accertare.

Da ultimo, l'avvocato generale ritiene che la direttiva ammetta una disposizione nazionale, che vieta o sospende qualsiasi azione in giudizio contro un istituto di credito a partire dall'entrata in vigore di una moratoria, produca effetti retroattivi nei confronti di provvedimenti cautelari adottati precedentemente da un altro Stato membro.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*